

proposta di legge n. 279

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 19 novembre 2008

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2008

Signori Consiglieri,

la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 concernente: "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie", prevede, all'articolo 3, la presentazione all'Assemblea legislativa, da parte della Giunta regionale, di una proposta di legge comunitaria al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi dell'Unione europea.

Occorre rilevare innanzitutto che la Regione, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 14/2006, ha provveduto al recepimento e all'attuazione della normativa comunitaria con singole leggi di settore (in particolare, nel corso del 2007 le l.r. 6 e 8) o con specifici atti amministrativi.

La presente proposta, redatta con l'apporto di un apposito gruppo di lavoro tra dipendenti delle strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, dispone l'attuazione nel territorio regionale di alcune direttive comunitarie, provvedendo alla necessaria modifica della legislazione vigente nelle specifiche materie.

Riguardo alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, recepita a livello statale dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, la scelta di adattare la nostra l.r. 21 aprile 1987, n. 19 (Norme per il libero accesso all'informazione ambientale), piuttosto che abrogarla e sostituirla con le nuove norme, è scaturita dalla considerazione che la Regione Marche è una delle poche ad aver già legiferato in materia, percorrendo, addirittura alcune disposizioni comunitarie.

Con riferimento alla direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, sono state effettuate alcune modifiche alla l.r. 4 ottobre 2004, n. 18, che riguardano soprattutto la trasmissione dei dati al Ministero competente e il riferimento ad alcuni commi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di attuazione della direttiva 96/82/CE, recentemente modificati o abrogati dal d.lgs. 21 settembre 2005, n. 238.

Della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, viene data attuazione, in particolare, agli

articoli 20, 21, 26, 29 e 30 apportando modificazioni alla l.r. 20 ottobre 1994, n. 41 (Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125).

Meno incisiva, a livello di adeguamento della normativa regionale, è la norma per il recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre, relativa ai servizi nel mercato interno, in quanto, al fine del raggiungimento degli obiettivi della semplificazione amministrativa e del potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive, viene disposto il censimento dei procedimenti amministrativi regolati dalla normativa regionale per l'accesso all'esercizio delle attività, indispensabile al fine di procedere, successivamente, attraverso atti legislativi, regolamentari o amministrativi, alla semplificazione e all'omogeneizzazione delle procedure.

Per quanto attiene alla direttiva 2008/62/CE 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà, la l.r. 3 giugno 2003, n. 12, e il suo regolamento di attuazione 28 ottobre 2004, n. 10, affidano all'ASSAM la gestione ed il coordinamento della rete di conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale; pertanto con la presente proposta si stabilisce che l'ASSAM fornisca le sementi ai soggetti aderenti alla rete secondo quanto previsto, appunto, dalla direttiva 2008/62/CE.

Infine, l'articolo 15 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica), prevedeva che, in attesa dell'emanazione della normativa comunitaria concernente le produzioni animali ottenute con metodi biologici, le aziende di trasformazione e i produttori zootecnici dovevano attenersi, per essere iscritti all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, ad appositi disciplinari approvati dalla Giunta regionale. Con la presente legge si provvede all'abrogazione del suddetto articolo 15, in quanto la Commissione con il regolamento 5 settembre 2008, n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, ha individuato gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione animale biologica.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 14/2006, in merito allo stato

delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, si riferisce quanto segue:

- 1) Procedura d'infrazione 2000/4554 riguardante la discarica di rifiuti urbani situata in località Campolungo (AP).

Il 14 novembre 2006 è stato sottoscritto il secondo accordo integrativo all'accordo di programma quadro in materia di gestione dei rifiuti del 4 ottobre 2004. In tale sede è stato assicurato il finanziamento per l'intervento di messa in sicurezza dell'ex discarica di Campolungo - 2° lotto funzionale.

La Commissione ha per il momento sospeso la procedura, in attesa del completamento di tali operazioni.

- 2) Procedura di infrazione 2003/2077, esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 aprile 2007, causa C-135/05 relativa al funzionamento di discariche abusive o incontrollate.

Il servizio ambiente ha provveduto a trasmettere i dati richiesti al competente Ministero, in particolare il report sulla situazione della Regione secondo il format predisposto dal Ministero medesimo.

- 3) Procedura d'infrazione 2003/4506, Causa C-442/06, attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2008.

Il servizio ambiente e paesaggio l'8 ottobre 2008 ha trasmesso al Ministero dell'ambiente il prospetto riassuntivo sui lavori di adeguamento delle discariche di rifiuti pericolosi e delle discariche autorizzate ex novo nel periodo 2001 - 27 marzo 2003. Le informazioni contenute nel prospetto sono state fornite dalle Province, competenti circa l'attuazione dei piani di adeguamento e di autorizzazioni.

- 4) Procedura d'infrazione 2004/2034 riguardante il mancato adeguamento agli obblighi derivanti dalla direttiva sulle acque reflue urbane 91/271/CEE.

Al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, le Regioni devono trasmettere all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati richiesti dalla Commissione. Il servizio ambiente della Giunta regionale invia i suddetti dati dal luglio del 2004 ed attualmente è in corso di predisposizione l'ulteriore documentazione attinente la messa in mora complementare. Con la delibera della Giunta regionale

n. 1531 del dicembre 2007 è stato adottato il progetto di Piano di tutela delle acque (PTA).

- 5) Procedura di infrazione 2004/2116 in materia di incompleta applicazione delle direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernenti i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

In data 7 giugno 2006 il servizio ambiente della Giunta regionale ha inviato al Ministero competente una relazione con le misure adottate dalla Regione per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria. Alla relazione sono seguiti aggiornamenti annuali (agosto 2007 e maggio 2008). Il servizio ambiente ha inoltre predisposto il Piano di azione contenente le misure urgenti per ridurre il rischio di superamento nonché la zonizzazione del territorio regionale (deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 8 maggio 2007, n. 52). Con delibera della Giunta regionale 3 marzo 2008, n. 309 è stato predisposto il piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria. Attualmente è in corso un'istanza di deroga alla Commissione per il tramite del Ministero.

- 6) Procedura di infrazione 2005/2315 in materia di analisi e programmi di monitoraggio in materia di bacini idrografici (Fiume Tronto). Nel mese di maggio del 2007 il servizio ambiente della Giunta regionale e l'Autorità di bacino regionale hanno fornito le informazioni in merito, richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. La procedura risulta archiviata in data 26 giugno 2008.

- 7) Procedura di infrazione 2006/2131 in materia di incompleta ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli).

Al fine di superare la suddetta procedura lo Stato aveva predisposto il d.l. 251/2006 dove venivano previste misure di conservazione uniformi per le ZPS. Il decreto legge non è stato poi convertito, tuttavia la Giunta regionale ha tempestivamente adottato misure di conservazione con le deliberazioni n. 1277 del 6 novembre 2006 e n. 60 del 29 gennaio 2007.

Inoltre la Regione Marche, con la legge regionale 16 luglio 2007, n. 8, ha provveduto a disciplinare le deroghe previste dalla direttiva in questione e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificando altresì la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

8) Procedura di infrazione 2006/2163 in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Con la deliberazione 3 dicembre 2007, n. 1448 la Giunta regionale ha approvato il

programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e ne ha disposto la trasmissione al Ministero dell'ambiente quale autorità responsabile nazionale per la direttiva nitrati. La procedura risulta archiviata in data 26 giugno 2008.

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie), con la presente legge dispone l'attuazione nel territorio regionale delle seguenti direttive:

- a) 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- b) 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- c) 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- d) 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre, relativa ai servizi nel mercato interno;
- e) 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

2. Con la presente legge, altresì, si provvede all'applicazione del regolamento della Commissione 5 settembre 2008, n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

CAPO I
Attuazione della direttiva 2003/4/CE

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 19/1987)

1. L'articolo unico della l.r. 21 aprile 1987, n. 19 (Norme per il libero accesso all'informazione ambientale) è sostituito dai seguenti:

“Art. 1 - (Informazione ambientale).

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e in attuazione della direttiva CE del 28

gennaio 2003, n. 4, rende disponibile, a chiunque ne faccia richiesta e senza che il richiedente dichiari il proprio interesse, l'informazione ambientale da essa detenuta in qualunque forma, concernente, in particolare:

- a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
- b) i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
- c) gli atti legislativi e amministrativi, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività, che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
- d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- e) le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
- f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Art. 1 bis - (Accesso all'informazione ambientale).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della direttiva 2003/4/CE, per la Regione l'informazione ambientale è fornita dalle strutture competenti individuate dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dell'articolo 3 della direttiva medesima.

2. Il diritto di accesso è negato nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso al pubblico all'informazione ambientale).

3. Gli enti e le agenzie dipendenti dalla Regione, le autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato e quelle in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'autorità di bacino regionale e le aziende del servizio sani-

tario regionale adottano disposizioni organizzative per l'attuazione dell'informazione ambientale in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 1 ter - (Diffusione dell'informazione ambientale).

1. L'informazione ambientale deve essere sistematicamente resa disponibile, diffusa e aggiornata, in modo da garantire al pubblico una facile e progressiva fruibilità.

2. L'informazione ambientale comprende almeno:

- a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
- b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;
- c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica;
- d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;
- e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
- g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. La Giunta regionale ed i soggetti di cui all'articolo 1 bis, comma 3, adottano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.”.

CAPO II

Attuazione della direttiva 2003/105/CE

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 18/2004)

1. In attesa della revisione della normativa regionale in materia, alla l.r. 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della direttiva 96/82/CE) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
 - "i bis) la trasmissione al Ministero competente dei dati necessari ai fini della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c bis) del decreto.";
- b) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole "comma 2", sono aggiunte le parole "e 2 bis";
- c) il comma 2 dell'articolo 11 è abrogato;
- d) al comma 3 dell'articolo 11 le parole "e 2" sono soppresse;
- e) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "all'articolo 5, comma 3, lettera a)," sono soppresse.

CAPO III

Attuazione della direttiva 2006/54/CE

Art. 4

(Attuazione della direttiva 2006/54/CE)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 54/2006 e in conformità al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), promuove e sostiene le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne attraverso la Commissione regionale per le pari opportunità istituita con la l.r. 18 aprile 1986, n. 9 e la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché mediante la collaborazione con il consigliere regionale di parità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 198/2006.

2. La Regione dà attuazione agli articoli 21 e 26 della direttiva 2006/54/CE incoraggiando il dialogo tra le parti sociali e la prevenzione della discriminazione in materia di occupazione, impiego e formazione professionale attraverso le disposizioni della l.r. 20 ottobre 1994, n. 41 (Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125), così come modificata dalla presente legge, per la promozione di azioni e progetti per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna, della l.r. 2/2005 per la promozione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione, nonché della l.r. 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne).

3. La Regione, in attuazione degli articoli 29 e 30 della direttiva 2006/54/CE, in particolare:

- a) favorisce l'integrazione di genere nell'attuazione delle proprie politiche, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2 della l.r. 2/2005;
- b) promuove progetti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro secondo quanto previsto all'articolo 24 della l.r. 2/2005, attraverso forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, azioni volte a favorire il reinserimento dei lavoratori, nonché attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, imprese e parti sociali per la promozione di interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori, nonché attraverso le disposizioni di cui alla l.r. 13 gennaio 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale);
- c) garantisce la diffusione di informazioni e l'attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso al lavoro.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 41/1994)

1. Nel titolo della l.r. 20 ottobre 1994, n. 41 (Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125), le parole "in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125" sono abrogate.

2. Agli articoli 1, comma 1; 2, comma 1, lettera a) e 5, comma 1, della l.r. 41/1994, le parole "della legge 10 aprile 1991, n. 125" sono sostituite dalle parole "del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198".

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/1994, è aggiunta la seguente:
"c bis) promuove e incoraggia il dialogo sociale in attuazione dell'articolo 21 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006."

4. All'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", volte in particolare alla prevenzione della discriminazione ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006."

5. All'articolo 4, comma 1, le parole "la commissione regionale per l'impiego", sono sostituite dalle parole "la commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione e la qualità del lavoro)".

CAPO IV

Attuazione della direttiva 2006/123/CE**Art. 6***(Modalità)*

1. La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia recepisce nell'ambito dell'ordinamento regionale la direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 attraverso atti legislativi, regolamentari ed amministrativi che perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) la semplificazione amministrativa, mediante lo sviluppo e il sostegno di linee di attività volte alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, anche mediante il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e la divulgazione delle informazioni attraverso la messa in rete dei servizi per le imprese e delle procedure per l'accesso e l'esercizio delle attività;
- b) la promozione della cultura del consumo responsabile e della formazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti anche al fine della prevenzione in materia di produzione dei rifiuti.

2. La Giunta regionale dispone il censimento dei procedimenti amministrativi regolati dalla normativa regionale per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, al fine della valutazione della conformità alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, nonché, della semplificazione, accorpamento, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure.

CAPO V

Attuazione della direttiva n. 2008/62/CE**Art. 7***(Risorse genetiche vegetali)*

1. L'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), gestore del Repertorio regionale del patrimonio genetico ai sensi del regolamento regionale 28 ottobre 2004, n. 10 (Attuazione della l.r. 3 giugno 2003, n. 12: "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano"), ai fini della gestione e del coordinamento della rete di conservazione e sicurezza istituita dall'articolo 6 della l.r. 12/2003 medesima, fornisce il materiale per la riproduzione ai soggetti aderenti alla rete secondo quanto previsto dalle direttive 98/95/CE del 14 dicembre 1998 e 2008/62/CE del 20 giugno 2008.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10/2004, dopo le parole "direttiva 98/95/CE," sono aggiunte le seguenti: "nonché della direttiva 2008/62/CE,".

CAPO VI

Applicazione del regolamento CE 834/2007

Art. 8

(Zootecnia biologica)

1. La Regione al fine di favorire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico, autorizza l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) dei produttori zootecnici che rispettano le norme di produzione di cui al regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE 2092/1991), nonché le specifiche norme applicative del suddetto regolamento 834/2007, dettate dal regolamento 5 settembre 2008, n. 889/2008.

2. L'articolo 15 della l.r. 76/1997 è abrogato.